

26423 - 20



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

26423 - 20

F.N. ref.
Duke eluc.
Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo
Rfess

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ROBERTA VIVALDI

Presidente

FRANCO DE STEFANO

Consigliere

MARCO ROSSETTI

Consigliere

CRISTIANO VALLE

- Rel. Consigliere

AUGUSTO TATANGELO

Consigliere

Oggetto

CONTROVERSIA
DISTRIBUTIVA -
ART. 512 COD.
PROC. CIV.

Ud. 29/09/2020 CC

Cron. 26423

R.G.N. 12059/2017

ORDINANZA

sul ricorso n. 12059/2017 proposto da:

Curatela Fallimento ,

S.r.l., in persona del curatore

elettivamente domiciliato in Roma al

presso lo

studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

Angelo e

Angela I

elettivamente domiciliati in

Roma alla

presso lo studio dell'avvocato

che li rappresenta e difende

- controricorrente -

nonché contro

S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma alla

presso lo

studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato

- controricorrente incidentale -

nonché contro

Banca

di Bari, in

persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma,

2020

1509



presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati

- controricorrente -

nonché contro

C. Valle

Giuseppe,

Cosimo,

Luigi,

Fiore,

- intimati -

avverso la sentenza n. 110/2017 della CORTE d'APPELLO di BARI, depositata il 17/02/2017;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2020 dal consigliere Cristiano Valle, osserva:

FATTI DI CAUSA

I) Con due separati ricorsi, di cui quello della curatela da considerarsi principale e quello dell'istituto di credito incidentale, la Curatela del Fallimento S.r.l. ed S.p.a., impugnano per cassazione la sentenza n. 00110 del 17/02/2017 della Corte di Appello di Bari, che, in riforma della sentenza n. 03493 del 2011 del Tribunale di Bari, ha ritenuto tardivi gli interventi spiegati dai due suddetti creditori nella procedura esecutiva immobiliare, n. 00684 del 1998, pendente dinanzi detto Tribunale, nei confronti di Graziano e Fiore. C.F.

I.2) Resistono, con separati controricorsi, Angelo e Angela e la Banca di Bari.

I.3) Giuseppe Cosimo Luigi e Fiore sono rimasti intimati.

I.4) Il P.G. ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto sia del ricorso principale e del ricorso incidentale.

I.5) Angelo e Angela hanno depositato memoria, nell'imminenza dell'adunanza camerale e nel rispetto del termine di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) I ricorrenti, principale ed incidentale, affermano che il proprio intervento nella procedura esecutiva immobiliare, n. 00684 del 1998, pendente dinanzi il Tribunale di Bari, nei confronti di Graziano e Fiore, era stato ritenuto tardivo da parte della Corte di appello territoriale, dopo che il Tribunale aveva ommesso di pronunciarsi sul punto e non aveva statuito sulla contestazione



formulata irritualmente in sede di comparsa di costituzione da altri due creditori intervenuti.

II.1) I tre mezzi del ricorso principale del Fallimento S.r.l. e S.p.a., con formulazione letterale pressoché identica, almeno nella sintesi, censurano la sentenza d'appello ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all'art. 512 ed all'art. 101 cod. proc. civ., con riferimento alla fase introduttiva della domanda dei ed all'instaurazione della controversia distributiva, nonché per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione del principio di non contestazione e, infine, dell'art. 565 codice di rito avuto riguardo all'intervento nella procedura esecutiva. C.F.

II.2) I motivi dei due ricorsi, principale e incidentale, deducono violazioni sia di diritto che di fatto.

II.3) Essi incorrono innanzitutto in vizi di inesatta, o comunque parziale, ricostruzione dei termini salienti della controversia, in quanto omettono di riferire che la controversia distributiva venne instaurata, come si legge pianamente nella sentenza della Corte territoriale, da uno dei creditori intervenuti, l'avvocato imasto intimato^{im} questa sede di legittimità, che provvede — circostanza incontestata — all'iscrizione a ruolo della causa, dopo che all'udienza d^vanzi al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari lo stesso aveva espresso le proprie contestazioni al progetto di distribuzione ed altrettanto avevano fatto Angelo e Angela i quali si costituirono, successivamente, con comparsa di costituzione nella controversia distributiva ritualmente instaurata dall'avvocato facendo valere ragioni proprie di credito e di estromissione e postergazione degli altri crediti.



II.4) L'affermazione della mancata notifica del ricorso introduttivo della controversia distributiva, fatta da S.p.a., è, peraltro, rimasta sfornita di qualsivoglia idoneo addentellato probatorio e, in ogni caso, non è stata adeguatamente coltivata, né la detta parte ha rappresentato di non essere stata presente all'udienza di discussione del piano di riparto, in guisa tale che la notifica del ricorso si appalesasse necessaria (quantomeno in senso inverso si veda: Cass. n. 02387 del 10/10/1967 Rv. 329658 - 01).

C. r.

II.5) L'ulteriore deduzione, dell'irritualità dell'instaurazione del contraddittorio e della stessa proposizione della controversia distributiva, quantomeno per quanto riguarda il loro credito, da parte del e della è parimenti destituita di fondamento, dovendosi rilevare che è incontestato che gli stessi dedussero a verbale, dinanzi al g.e., a mezzo del loro difensore, e successivamente depositarono comparsa di costituzione in giudizio reiterando l'opposizione al progetto di distribuzione. Sul punto deve darsi seguito all'orientamento di questa Corte, che reputa del tutto rituale la contestazione relativa al credito e comunque la rappresentazione di ragioni a sostegno del proprio credito, anche da parte del creditore che non abbia, di per sé, proceduto all'iscrizione a ruolo della controversia distributiva e si sia limitato a dedurre verbalmente dinanzi al giudice dell'esecuzione (sul punto, si veda Cass. n. 05006 del 26/02/2008 Rv. 601908 - 01). La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 07556 del 01/04/2011 (Rv. 617810 - 01) è, peraltro, ferma nel ribadire che *«...la doglianza con la quale un creditore eccepisce la tardività dell'intervento di un altro creditore va qualificata come controversia attinente alla distribuzione della somma ricavata - da risolversi ai sensi dell'art. 512 cod. proc. civ. - e non come opposizione agli atti esecutivi; la medesima, pertanto, può*

C. r.



essere dispiegata anche nella fase finale della distribuzione, senza essere soggetta al termine (di cinque giorni nel precedente regime e di venti giorni a seguito delle modifiche di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41) del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80) di cui all'art. 617 del codice di procedura civile.».

II.6) È circostanza, viceversa, ammessa dalle due parti ricorrenti, che i rispettivi atti d'intervento nella procedura esecutiva n. 684 del 1998 vennero depositate in data 01/12/2004 e 13/01/2003, ossia entrambi dopo l'udienza del 06/12/2002.

II.7) La ^{tesi} ~~tesi~~ che le due ricorrenti per legittimità tentano di accreditare è quella della sostanziale inutilità di detta udienza, alla quale il g.e. non assunse alcun provvedimento. C. r.

I tre motivi di ricorso principale e quelli, identici, del ricorso incidentale d p.a., sono ~~del tutto~~ destituiti di fondamento, in quanto omettono di considerare che all'udienza del 06/12/2002 il giudice dell'esecuzione aveva disposto la vendita, delegando a tal fine un notaio, con la conseguenza che gli interventi successivi a detta udienza, ivi compresi quelli della curatela del fallimento S.r.l. e S.p.a. dovevano ritenersi tardivi.

Ciò in adesione, e sostanziale continuità all'orientamento di legittimità che considera quale momento determinante per la tempestività dell'intervento l'udienza di vendita intesa quale modalità di interlocuzione e partecipazione delle parti alla determinazione del successivo svolgersi del procedimento espropriativo, anche se il provvedimento di vendita (o di conversione) sia successivamente differito (Cass. n. 06432 del 31/03/2015 Rv. 634942 - 01, correttamente richiamata dalla sentenza in scrutinio): «*In tema di*



espropriazione immobiliare, la previsione, ex art. 565 cod. proc. civ., - sia nel testo ante riforma di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che in quello ad essa successivo - secondo cui il limite temporale ultimo dell'intervento tardivo del creditore chirografario è "prima dell'udienza di cui all'art. 596 cod. proc. civ.", doveva e deve intendersi nel senso che tale intervento è ormai precluso dopo che l'udienza abbia avuto inizio (nella data e nell'ora fissate) e si sia ivi svolta un'attività di trattazione effettiva, ancorché venga disposto, in esito ad essa, un rinvio in prosieguo, restando, invece, lo stesso ancora possibile se, in tale udienza, siano compiute attività esclusivamente dirette a rimediare ad una nullità impediente il suo normale svolgimento e finalizzate all'adozione del conseguente provvedimento, con fissazione di una nuova udienza ex art. 596 cod. proc. civ., ovvero se l'udienza stessa non venga tenuta per mero rinvio derivante da ragioni di ufficio. In tali casi, l'intervento è ancora possibile prima dell'udienza di rinvio».

C. Valle

II.8) Il ricorso principale e quello incidentale vanno, pertanto, rigettati.

III) Le spese di lite seguono la soccombenza, in solido, del Fallimento () r.l. e S.p.a. e tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata sono liquidate come da dispositivo, e distratte in favore del difensore dei che ha reso la dichiarazione di legge.

IV) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dell'incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello



dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

C. Valle

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;

condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi per Angelo e Angela e in euro 4.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi per Banca di , oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge sui detti importi, con distrazione in favore dell'avvocato).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 29 settembre 2020.

Il Presidente

Roberta Vivaldi

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 20 NOV 2020

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

Pag. 8 di 8